

Appalti. Le novità del Dl 90/2014

# Rischio caos sulle «white list»

Laura Savelli  
ROMA

Il decreto legge Pa (n.90/2014) è intervenuto, tra le altre cose, anche sulla questione delle "white list", cioè gli elenchi prefettizi delle imprese che eseguono lavori pubblici e che non sono soggette a infiltrazioni mafiose. Il Dl interviene però con una norma - transitoria che rischia - paradossalmente - di vanificare, almeno per i prossimi 12 mesi, l'obiettivo di bloccare le infiltrazioni criminali. Ecco perché.

Le maggiori perplessità destinate dall'articolo 29 del decreto-legge n.90/2014 ruotano probabilmente intorno alla norma transitoria contenuta nel comma 2, il quale dispone che: «In prima applicazione, e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, per le attività indicate all'articolo 1, comma 53, della predetta legge n. 190 del 2012, procedono all'affidamento di contratti o all'autorizzazione di subcontratti previo accertamento della avvenuta presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco di cui al comma 1».

A una prima lettura della disposizione, sembrerebbe dunque che, nell'attesa di una maggiore definizione delle white list nel corso del prossimo anno, le stazioni appaltanti potranno comunque

definire i propri rapporti contrattuali, e quindi bypassare paradossalmente le verifiche antimafia, servendosi della sola richiesta, formulata dall'impresa, di iscrizione negli elenchi prefettizi.

Qualora poi dovesse essere accertata la sussistenza di un tentativo di infiltrazione mafiosa, che condurrà ovviamente al diniego di iscrizione dell'impresa da parte della prefettura, troveranno applicazio-

## IL PARADOSSO

Una norma transitoria potrebbe vanificare per i prossimi 12 mesi l'obiettivo di bloccare le infiltrazioni mafiose

ne - in base alla norma transitoria - i commi 2 e 3 dell'articolo 94 d.lgs. n. 159/2011.

E quindi, le amministrazioni dovranno recedere dai contratti, facendo salvo il pagamento delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite; oppure, ancora, potranno evitare il recesso nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione.

In sostanza, le stazioni appaltanti rischiano, ancora una volta, di ammettere alla stipula un soggetto che potrebbe rivelarsi in odore di mafia, con buona pace dei controlli preventivi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

